

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Procedimento n. 203/2022 vol. giur. per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021

proposto da

(...) (c.f. (...)) rappresentato e difeso dall'avv. GI.MU. con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in VIA (...) 24065 LO VERE (BG), ITALIA

IL GIUDICE

letto il ricorso depositato in data 17 gennaio 2022 da (...),

sentite le parti del procedimento e l'esperto nelle udienze telematiche del 26.1.2022 e 10.2.2022,

acquisita medio tempore la documentazione integrativa richiesta e il parere dell'esperto, pronuncia la seguente

ORDINANZA

La ricorrente è proprietaria di un complesso alberghiero sito in (...) affacciato sul lago (...), concesso in affitto d'azienda alla società per un canone annuo di Euro 30.000,00.

La società espone di star elaborando un progetto industriale che comporterebbe il frazionamento dell'immobile, l'alienazione del piano terra e primo piano, oltre che la revisione contratto affitto d'azienda, e di aver dato impulso alla procedura della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, formulando istanza di nomina dell'esperto e chiedendo contestualmente la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 481/2016 r.g. del Tribunale di Bergamo, in modo tale da evitare la vendita del complesso alberghiero ad un prezzo vile, con nocumento per la società e i creditori.

L'istanza di applicazione della misura protettiva è stata ritualmente pubblicata nel Registro dell'impresa unitamente all'accettazione dell'esperto nominato, dott.ssa (...).

All'esito del procedimento, a fronte della domanda dell'imprenditore di conferma della misura protettiva e del parere favorevole espresso dall'esperto, il creditore procedente della procedura esecutiva ha espressamente richiesto il rigetto dell'istanza mentre gli altri nove creditori presenti si sono rimessi alla decisione del Tribunale. Nessuno dei creditori ha quindi aderito all'istanza dell'imprenditore.

Tutto questo premesso, osserva il giudice che l'impresa in crisi che si rivolge al Tribunale ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 18/2021 convertito in L. n.147/2021n. 147/2021 è tenuta a corroborare l'istanza con un corredo documentale puntualmente descritto dalla norma e funzionale ad un riscontro da parte dell'ufficio circa la pendenza della composizione negoziata, la situazione di crisi o insolvenza in cui versa l'impresa, un piano finanziario a sei mesi, la ragionevolezza e serietà dell'iniziativa che intende proporre ai creditori. Nel procedimento in esame la documentazione è lacunosa, per quanto si dirà in seguito, ma il principale ostacolo che viene in luce nell'esaminare la situazione prospettata dall'imprenditore attiene allo stato di liquidazione dell'impresa.

La società (...) dalla visura camerale risulta essere inattiva e in liquidazione dal 14.12.2012, e ciò nonostante la ricorrente non valuta di dedicare neppure un rigo del ricorso a tale aspetto e al proposito di revocare questo stato a mente dell'art. 2487 ter c.c..

L'art. 2 del D.L. n. 118/2021 è chiaro nel riservare il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione, peraltro da ormai dieci anni, senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. Rimane oscuro come, dopo un lasso decennale, un'impresa in fase di chiusura liquidatoria dei rapporti possa veder ripristinato un equilibrio economico-finanziario atto a resuscitarne la continuità, mettendola in condizione di produrre valore.

A questo si aggiunge la preoccupante assenza del piano finanziario per i successivi sei mesi previsto dall'art.7) comma 2, lett. d), che già avrebbe dovuto essere allegato dalla società al momento dell'inserimento sulla piattaforma dell'istanza di nomina dell'esperto (essendo previsto anche dall'art. 5).

Quanto al prospetto delle iniziative di carattere industriale che l'imprenditore intende adottare, la ricorrente si limita a produrre (doc. 7) una succinta descrizione delle attività che vorrebbe negoziare con i creditori (dismissione del piano terra e del primo piano dell'hotel e gestione come (...) delle camere ai piani superiori) senza che risulti allegato il business plan prospettico menzionato a pag. 5 del documento (non è stato prodotto neppure a fronte di espressa richiesta di questo giudice formulata alla prima udienza). In assenza del benché minimo riscontro numerico, il piano abbozzato si risolve in una mera astrazione, priva di addentellati concreti.

Peraltro nel ricorso per la conferma della misura protettiva si fa riferimento ad una "revisione contratto affitto d'azienda in limine sostituzione dell'affittuario con altro ente più performante" mentre nel "piano di risanamento" (doc. 7) è scritto che torna "in capo alla società la gestione delle camere", registrandosi così

un'aporia, risultando equivoco se il "piano" preveda la gestione in affitto della quota di immobile che rimarrebbe nella titolarità dell'impresa, ovvero la conduzione diretta da parte della società (...) dell'attività, previa risistemazione del cespite per destinarlo a (...).

Va pure segnalato che l'esperto, sebbene concluda positivamente per la fattibilità del piano, evidenzia che la check list, prevista nella piattaforma, non è stata redatta e che nonostante "la situazione contabile dell'impresa appare affidabile pur tuttavia non costituisce elemento utile alla redazione di un piano proiettivo, in quanto ristante e impresa in liquidazione dal 2012 e pertanto il bilancio viene redatto secondo principi contabili di liquidazione e non di continuità e i ricavi iscritti a bilanci sono solo quelli dell'attività liquidatoria (canone di locazione percepito per l'affitto dell'azienda e dell'immobile). Il business plan infatti poggia sui dati messi a disposizione dal conduttore per quanto attiene al ramo d'azienda alberghiero".

Si evince quindi dalla relazione richiesta all'esperto che dati resi disponibili dall'impresa non sono adeguati a sorreggere un piano di risanamento.

In definitiva, la fattibilità viene apprezzata dall'esperto su un crinale meramente astratto, come ipotesi percorribile, ma non sembra poggiare, proprio per la lamentata carenza del compendio informativo, su una disamina completa degli aspetti reali della fattispecie concreta.

A questo proposito emerge dagli atti della procedura esecutiva immobiliare - di cui si chiede in via protettiva la sospensione - che il canone d'affitto d'azienda - che costituisce l'unico ricavo della società all'attualità - appostato tra i ricavi nel bilancio di verifica 2021 (doc. 4) e tra le fatture da emettere nella situazione patrimoniale aggiornata (doc. 5), non è in realtà corrisposto dall'affittuario (v. relazione del custode del 10.9.2021 nella procedura esecutiva immobiliare n. 481/2016 e atto di opposizione all'esecuzione di (...) S.r.l. del 4.10.2021 con relativi allegati), assumendo l'affittuario di compensare il pagamento dell'affitto con il pagamento diretto di debiti dell'affittante. La stessa circostanza è stata dichiarata da (...) terzi del canone da parte del creditore (...).

Non essendo state queste circostanze evidenziate dall'esperto, deve dedursi che la dott.ssa Pace non sia stata resa edotta delle emergenze della procedura esecutiva e non abbia quindi fruito di tutte le informazioni utili per l'espletamento delle funzioni demandate. Ciò costituisce, da parte dell'imprenditore, una violazione del dovere di rappresentare la propria situazione in maniera completa e trasparente sancito dal comma 5 dell'art. 4, come imprescindibile approccio costruttivo alla negoziazione. Non va, infine, trascurato che il richiesto blocco dell'esecuzione forzata in corso sull'immobile alberghiero andrebbe a paralizzare la liquidazione coattiva dello stesso, non certo non ad interdire l'acquisizione della quota del canone d'affitto relativa all'immobile (laddove questo canone fosse versato, ma così non è) da parte del custode dell'espropriazione forzata, il quale rimane in carica anche per tale incumbente. Pure di questa evidenza l'imprenditore parrebbe non aver tenuto conto, risultando il canone d'affitto appostato quale fonte (unica) del reddito dell'impresa senza che sia stata dato riscontro della circostanza per cui in realtà questo affitto non genera un flusso finanziario corrispondente a vantaggio dell'impresa.

Le considerazioni esposte comportano il rigetto del ricorso in assenza dei presupposti d'accesso alla composizione negoziata in capo ad (...) oltre che per inadeguatezza della documentazione allegata.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di conferma della misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 481/2016.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, all'esperto e per la comunicazione in seno alla procedura esecutiva n. 481/2016.

Così deciso in Bergamo il 15 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2022.